

Né si può escludere a priori tale possibilità enfatizzando il ruolo del Presidente con espressioni del tipo: *“all’inizio in veste di giudice delegato si palesò come vero interlocutore dei soggetti interessati e propiziò l’indebito sviluppo di una procedura già meritevole di altra sorte”*, ovvero richiamando i presunti occultamenti di documenti (che come vedremo tali non sono) ascritti al Presidente Greco, o, ancora, concludendo, sempre con evidente illogicità, che *“quale che fosse l’intendimento degli altri magistrati, il dott. Greco si era già formato una propria opinione, del tutto favorevole alla cessione in blocco ed alle aspettative della cordata Capaldo. La sua condotta fu dunque connotata dal perseguimento di tale obiettivo all’interno e all’esterno del Collegio e può dunque essere autonomamente apprezzata, a prescindere dalla camera di consiglio e dalle ragioni per cui i colleghi avessero o meno condiviso le stesse scelte”* (p. 222).

Evidente ancora una volta il vizio logico o, se si vuole, il pregiudizio “in danno” degli imputati: ammettiamo anche che il Presidente Greco si fosse formato una propria opinione favorevole alla cessione in blocco dei beni secondo l’offerta di Capaldo. Ovviamente questo non significa nulla sul piano penale, se il convincimento formatosi è basato su una valutazione effettuata in buona fede sulla vantaggiosità dell’offerta (tenuto conto delle circostanze del caso) o sull’assenza di altre prospettive o proposte di acquisto altrettanto valide.